



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Copia Deliberazione di

Giunta Comunale

n. 23 Registro delle Deliberazioni

Seduta del
18 marzo 2019

OGGETTO:

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021.

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **diciotto**, del mese di **marzo** alle ore 17.00 nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, al Giunta Comunale si è riunita per deliberare. Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

Presenti (SI o NO)

1. Giovanni	PICCOLI	(Sindaco – Presidente)	SI
2. Antonio	DARDANO	(Assessore - vice Sindaco)	SI
3. Francesco	MARCHESE	(Assessore)	SI

Assume la presidenza il Sindaco il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra richiamato.

Tra gli assenti sono giustificati:

=====

Assiste il Segretario Comunale:

Dr. Gaetano De Vita

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 16 in data 31/03/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio comunale n. 17 in data 31/03/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- Con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 23/07/2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (Art.170, comma1 del D.Lgs n.267/2000;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei

propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale."

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
 - le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*
 3. *Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.*
 4. *Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- ☐ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ☐ prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- ☐ prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali non soggetti nel 2015 al Patto di stabilità prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità;

Preso atto che l'art. 1, c. 762, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha confermato l'applicazione delle disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e

integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

VISTA la pronuncia n. 1/SEZAUT/2017/QMIG, della Sezione Autonomie della Corte dei Conti deliberata nell'Adunanza del 20 dicembre 2016, nella quale, in ordine alle spese flessibili, si afferma che “..... nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa sostenuta nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, si potrebbe ritenere funzionale consentire le assunzioni determinate dall'assoluta necessità di far fronte ad un servizio essenziale per l'ente (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, delibera n. 29/2012/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, delibera n. 149/2016/PAR).

Questa nuova soglia di spesa, nella misura strettamente necessaria a far fronte ad esigenze eccezionali, costituirà, a sua volta, il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi”;

Visto inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *"In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra richiamate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 in data 02/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020"*;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente:

- *ha rispettato* i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;
- *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio (rif. note prot. nn. 429-430-431 in data 13/02/2019), con la programmazione triennale del fabbisogno non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, e la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/02/2019, esecutiva avente ad oggetto: "Valutazione soprannumero/eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. N. 165/2001 anno 2019"; Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*.

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è evidenziata nell'allegato A;

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 l'ente deve programmare una spesa complessiva determinata nell'allegato A,

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima per come evidenziato nell'allegato A;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il proposito il parere n. 4 rilasciato in data 18/03/2019, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto di approvare la dotazione organica organica dell'ente (allegato B);

Visto il piano occupazionale 2019-2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n.2 posti da ricoprire mediante concorso pubblico e fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:

- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 29/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021** quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato B);
3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021 (allegato C)**, dando atto che lo stesso è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
4. di dare atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (allegato A);

- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (allegato A);
5. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, (deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/02/2019);
 6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;
 7. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

=====

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. 23 in data 18/03/2019

Comune di Albi (Prov. CZ)
SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 01/03/2019

Cat.	Posti coperti alla data del 01/03/2019		Posti da coprire per effetto del presente piano		TOTALE DOTAZIONE ORGANICA	
	FT	PT	FT	PT	FT	PT
Dir						
D3						
D	2			1	2	1
C	1	1		1	1	2
B3						
B	1				1	
A		2				2
TOTALE	4	3		2	4	5

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. 23 in data 18/03/2019

ANNO 2019

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressi one di carriera	Stabil.
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	FINANZIARIO	PT	X				2019
C	ISTRUTTORE CONTABILE	FINANZIARIO	PT	X				2019
COSTO COMPLESSIVO								31.104,65

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹				Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressi one di carriera	Stabil.
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	AMMINISTRATIVO	PT	X				2020

COSTO COMPLESSIVO					16.208,12
-------------------	--	--	--	--	-----------

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹					Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
=	=====	=====	====	====	=====	====	====	===	=====
COSTO COMPLESSIVO									=====

¹ Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

ALLEGATO N. A DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 23 del 18/03/2019.

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE
2019/2021**

A)

RESIDUI ASSUNZIONALI 2016/2018(cessati anni 2015/2016/2107) – Deliberazione Corte dei Conti n. 25/2017.

TOTALE € 84.688,30

B)

ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2018/2019

N. 1 Vigile Urbano part time al 50% - spesa neutra perché reclutato attraverso procedura di mobilità volontaria esterna

n. 2 stabilizzazioni personale di categoria part time al 50% - spesa = € 18.350,11

TOTALE BUDGET ASSUNZIONALE: 84.688,30- 18.350,11 = € 66.338,19

C)

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019– (ART. 1, C. 562, LEGGE N. 296/2006-CORTE DEI CONTI TOSCANA, DEL. N. 176/2012)- *Percentuale 100% cessati.*

cessati 2018 N. UNITA' = 0

RESIDUI ASSUNZIONALI = €. 66.338,19

TOTALE € 66.338,19

D)

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2020– (ART. 1, C. 562, LEGGE N. 296/2006-CORTE DEI CONTI TOSCANA, DEL. N. 176/2012)- *Percentuale 100% cessati.*

cessati 2019 N. UNITA' = 0

RESIDUI ASSUNZIONALI = €. 35.233,54

TOTALE € 35.233,54

E)

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2021– (ART. 1, C. 562, LEGGE N. 296/2006-CORTE DEI CONTI TOSCANA, DEL. N. 176/2012)- *Percentuale 100% cessati.*

cessati 2020 N. UNITA' = 0

RESIDUI ASSUNZIONALI = €. 19.025,42

TOTALE € 19.025,42

COSTI ANNUI PER CATEGORIA PROFESSIONALE (CCNL funzioni Locali)

CATEGORIA	COSTO COMPLESSIVO COMPRESO ONERI ED IRAP
A	24.984,81
B	26.410,01
C	29.793,06
D	32.416,25
D3	37.273,01

ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO TRIENNIO 2019/2021

Assunzioni tempo indeterminato da effettuare

NUMERO	CATEGORIA	PROFILO	TIPOLOGIA	COSTO ANNUO	ANNUALITA'
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	PART TIME 50%	16.208,12	2019
1	C	ISTRUTTORE CONTABILE	PART TIME 50%	14.896,53	2019
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	PART TIME 50%	16.208,12	2020
				47.312,77	

(*) limite di cui al punto C) rispettato.

ASSUNZIONI FLESSIBILI ANNUALITA' 2019

N. posti	Categoria	Profilo	Tipologia	Importo
1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	PART TIME 50% FINO ALLA COPERTURA DEL POSTO-art. 92 comma 1 del TUEL.	16.208,12
1	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PART TIME 16,66% (6 ORE SETTIMANALI – scavalco in eccedenza art1, comma 557 legge 311/2004.	4.965,51
TOTALE SPESA				21.173,63

LA SOMMA DI €. 21.173,63 E' STATA GIA' CONTABILIZZATA TRA LE SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO 2018.

DIMOSTRAZIONE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

A. SPESA PERSONALE ANNO 2008 = € 415.168,56

B. SPESA SOSTENUTA NEL 2018 = € 240.755,70(al netto di quanto rimborsato dai comuni della convenzione per l'ufficio di segreteria) *

*** limite di cui al punto A rispettato**

**C. SPESA PRESUMIBILE DA SOSTENERE NEL 2019 = € 240.755,70+
4.965,51+14.896,53 = 260.617,74 (*)**

(*) -limite di cui al punto A rispettato -

COMUNE DI ALBI
(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019/2021", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Albi lì, 04/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Gaetano DE VITA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DEL PERSONALE 2019/2021", si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, parere di REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Albi, 04/03/2019

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to: Dott.ssa Patrizia Pastore

VERBALE N 4 /2019

L'anno duemiladiciannove , addì 18 del mese di marzo alle ore 11,30 nella sede del comune di Albi è presente il revisore unico dei conti dottssa stefania Laganà , nominata con delibera Consiglio delibera consiliare n . 6 del 16/03/2018 per il triennio 2018/2020, resa immediatamente eseguibile. E' altresì presente il responsabile dottssa Patrizia Pastore .

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale pervenuta via PEC del 04.03.2019 avente ad oggetto :

- approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019/2021 ai sensi art 91 comma 1 D.Lgsvo 267/2000 ;
- approvazione dotazione organica dell'Ente (Allegato B);
- approvazione nuovo piano occupazionale per il trennio 2019-2020-2021 (Allegato C) .

LETTI gli atti contenuti nella deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i., artt. 89 e 91 , in tema di assunzioni e di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165, e in particolare l'art 6 , come modificato da ultimo dal Dlgsvo 75/2017 , e l'art 33 ;

VISTO il D.Lsvo 449 del 27 dicembre 1997 , e in particolare l'art 39;

VISTO il comma 723 della Legge 28 dicembre 2015, n 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO il DPCM 08 maggio 2018 ;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento si evince l'assenza di eccedenze di personale;

CONSIDERATO che il quadro normativo in materie di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili da tenere in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;

CONSIDERATO che , attualmente , alla luce delle predette disposizioni delle leggi finanziarie per i piccoli comuni , non soggetti al patto di stabilità, per le assunzioni continuano a trovare applicazione , in via generale, le disposizioni definite: dall'art. 1, comma 762 della Legge 28 dicembre 2015, n 208; dall'art 9 comma 28 del DL n 78 del 31 maggio 2010 ; dalla Legge n . 190 del 23 dicembre 2014;dall'art 9 c. 1 quinquies DL n 113/2016;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario; PRESO

ATTO che l'Ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio per l'anno 2017, come da certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che l'Ente non è strutturalmente deficitario secondo quanto previsto dall'articolo 242 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l'Ente ha adottato con delibera n 7 del 29.01.2018 il Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2019-2020;

CONSIDERATO che il piano in questione non aumenta ne il numero di dipendenti del Comune di Albi ne la spesa di personale in quanto trattasi di sostituzione di unità lavorative collocate in quiescenza o defunte;

ACCERTA Che il piano del fabbisogno di personale 2019/2021 è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art 19 comma 8 , L n 448/2001 e dell'art 1 comma 557 , L. n 296/2006 e pertanto, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione.

Considerato che il nuovo sistema Concorsi Unici e con modalità semplificate per tutte le amministrazioni di cui alla legge di bilancio 2019 ha rinviato a successivo decreto attuativo che il ministero per la pubblica amministrazione dovrebbe adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della manovra economica e che obbliga gli enti locali a reclutare personale attraverso un canale unico , sull'esempio delle centrali di committenza per gli appalti , si raccomanda di tenere costantemente d'occhio l'iter di approvazione del suddetto decreto attuativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Albi , 18 marzo 2019.

Il Revisore Unico dei Conti



Stefano Ragusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Parere espresso ai sensi dell'art. 49 co. 1 D. Lgs.vo n. 267/2000

PARERE TECNICO

- ☐ Favorevole
☐ Non Favorevole
☐ Non Necessita

PARERE CONTABILE

- ☐ Favorevole
☐ Non Favorevole
☐ Non Necessita

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO IL RAGIONIERE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Parere espresso ai sensi dell'art. 151 comma 4 T.U. del D. Lgs.vo n. 267/00 in ordine alla regolarità contabile e nel contempo si attesta la capertura finanziaria della spesa conseguente al presente atto, con imputazione dell'importo sul Capitolo PEG n.: _____

F.TO IL RAGIONIERE

Del che il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.TO AVV. PICCOLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DR. GAETANO DE VITA

E' copia conforme all'originale

dalla residenza Municipale, li

25 MAR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GAETANO DE VITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25 MAR. 2019 al 9 APR. 2019 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs.vo n. 267/2000, senza reclami;

E' stato trasmesso elenco con lettere n. 870 in data 25 MAR. 2019 ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D. lgs.vo n. 267/2000;

E' stata trasmessa al Prefetto di Catanzaro (art. 135 comma 2)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GAETANO DE VITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4);
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GAETANO DE VITA